



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO FONDI EUROPEI E PNRR

ATTO N. DD 8006

Torino, 09/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: P.A. 98/2023 - PNRR – MISURA M5C2 INVESTIMENTO 2.3. PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA RACCONIGI ID 163 INTERVENTO RAC 6 ID 1136 “RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EDIFICIO EX FIP” FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO ED ELEMENTI A VERDE” LOTTO 1 CIG A03625E3B8 - CUI F00514490010202200056 - CUP C17H21010350006 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FDA MONTAGGI

Con Deliberazione n. 183 del 12 marzo 2021, la Giunta Comunale ha approvato la partecipazione della Città al “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, approvando contestualmente i progetti di fattibilità tecnico-economica semplificati per i seguenti interventi:

- per il dossier “PINQUA– PORTA PALAZZO”, POP 1, POP2, POP3, POP4, POP5;
- per il dossier “PINQUA–RACCONIGI”, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5;
- per il dossier denominato “PINQUA–VALLETTE”, VAL6, VAL7, VAL8, VAL9.

Con Decreto n. 804 del 20 gennaio 2022, pubblicato in data 11 febbraio 2022, della Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) è stato approvato l’elenco delle proposte definitivamente ammesse al finanziamento del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare - PINQuA”, nel quale è ricompresa la proposta della Città di Torino denominata “PINQUA – RACCONIGI (ID 163)” finanziata per Euro 14.488.203,00. Il suddetto programma è inserito all’interno della Missione 5 Componente 2 - Investimento 2.3 – del PNRR finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU.

Con Deliberazione n. 108 del 01 marzo 2022, la Giunta comunale ha approvato gli schemi di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e la Città con cui si stabiliscono le modalità di erogazione del finanziamento e gli obblighi tra le parti. Con Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) n. 5023 del 31/03/2022 è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione contenente le norme e le condizioni che regolano i rapporti tra il MIMS e il Comune di Torino in qualità di Soggetto beneficiario per la proposta PINQuA RACCONIGI ID 163, nella quale è ricompreso l’intervento RAC6 relativo a “RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EDIFICIO EX FIP” identificato con ID 1138 da realizzarsi

attraverso FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO ED ELEMENTI A VERDE” in due lotti. In data 6/12/2023 con determinazione dirigenziale n. 7378/2023 è stata indetta una procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 70, comma 1 e 71 del d.lgs. 36/2023. Con determinazione dirigenziale n. 3713 del 26/06/2024 è stato preso atto dell’aggiudicazione del lotto n. 1 a favore della ditta Metalco s.r.l. con sede in via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV), P.IVA e C.F. 04299810269 per un importo pari a Euro 257.630,58 oltre a Euro 3.398,40 di incentivo 80% per funzioni tecniche e a Euro 1.280,70 di imprevisti comprensivi di IVA 22%.

La ditta Metalco s.r.l. ha manifestato, ai sensi dell’articolo 119, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, all’atto dell’offerta, l’intenzione di subappaltare gli interventi di posa in opera. La ditta appaltatrice ha trasmesso al Servizio Appalti, prot. 9567 del 30/10/2024, istanza di richiesta di autorizzazione al subappalto, comprensiva di contratto di subappalto - completo delle dichiarazioni e certificazioni di cui all’art. 119, comma 16, del D. Lgs. 36/2023 - con la ditta FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL con sede in via San Bonifacio 2 – 31047 Ponte di Piave (TV) P. IVA e C. F. GBRFRN80M20Z129I, relativo alla posa in opera degli elementi di arredo urbano per l’importo di Euro 5.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza. La ditta subappaltatrice FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL con sede legale via San Bonifacio 2 – 31047 Ponte di Piave (TV), P. IVA e C. F. GBRFRN80M20Z129I, iscritta alla C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno al n. TV - 448595, è in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale (prescritti dalla vigente normativa e in particolare ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) relativamente al certificato del casellario giudiziale e dei requisiti tecnico-finanziari richiesti dall’art. 28 dell’all. II.12 del D.Lgs. 36/2023 e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione per l’assunzione in subappalto della fornitura, come da dichiarazioni conservate agli atti. Il suddetto subcontratto è conforme alle disposizioni di cui all’art. 119, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, garantendo gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscendo ai lavoratori dell’Impresa subappaltatrice un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale. La ditta subappaltatrice è risultata contributivamente regolare a seguito degli accertamenti eseguiti per via telematica dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.P.R. 207/2010, come risulta dalla documentazione conservata agli atti.

Per la Ditta suindicata è stata dichiarata dall'appaltatore Metalco s.r.l. la non sussistenza di forme di controllo e/o collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile. La ditta subappaltatrice ha dichiarato di non essere assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/99. Ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs.159/2011, trattandosi di subappalto di importo inferiore a €150.000,00 non è richiesta la certificazione antimafia. In ogni caso le lavorazioni oggetto del subappalto non rientrano tra le attività imprenditoriali previste dall’art. 1 comma 53 della legge n. 190/2012 per le quali è necessaria l’iscrizione nella White List. Nel contratto di subappalto è stato previsto il pagamento tramite rimessa diretta. La ditta subappaltante si è incaricata di presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’impresa al subappaltatore. Ritenuti sussistenti i presupposti di legge, con il presente provvedimento si autorizza il subappalto alla ditta FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL con sede legale in via San Bonifacio 2 – 31047 Ponte di Piave (TV), P. IVA e C. F. GBRFRN80M20Z129I. Si dà atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Trasparente”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

1. di dare atto, alla luce di quanto espressamente previsto in premessa, che qui integralmente si richiama, che sussistono le condizioni previste dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i per poter autorizzare il subappalto richiesto, e cioè:

- il subappalto rispetta i limiti di cui all'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in particolare con riferimento all'importo complessivo delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente;
- l'impresa subappaltatrice è in possesso dei requisiti di cui all'art.119, comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed è risultata contributivamente regolare ai sensi di legge;
- l'Impresa appaltatrice Metalco s.r.l., ha inviato con comunicazione PEC in data 29/10/2024 e successiva integrazione documentale presso la Divisione Contratti e Appalti - Servizio Appalti, copia della comunicazione di subappalto e contestuali allegati con FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL con sede legale in via San Bonifacio 2 – 31047 Ponte di Piave (TV), P. IVA e C. F. GBRFRN80M20Z129I, relativo all'installazione di elementi di arredo (in Cat. OS24), completo di regolare documentazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso - Belluno, unitamente alle dichiarazioni e certificazioni di cui all'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, per cui a seguito degli opportuni controlli è stato rilasciato parere favorevole dalla Divisione Contratti e Appalti - Servizio Appalti in data 26/11/2024 prot. 2292.

2. di dare atto, per quanto indicato in premessa, accertato inoltre che il contratto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che si intende concessa l'autorizzazione alla ditta Metalco s.r.l. con sede in via della Fornace n. 44, Castelminio di Resana (TV), P.IVA e C.F. 04299810269, nell'ambito dell'intervento PNRR – Misura M5C2 Investimento 2.3. Pinqua Racconigi ID 163 intervento RAC 6 ID 1136 “Riqualficazione piazzale edificio ex FIP” fornitura e posa in opera di arredo urbano ed elementi a verde” lotto 1 CIG A03625E3B8 - CUI F00514490010202200056 - CUP C17H21010350006, di cui al contratto in corso con la Città prot. 1789 in data 23/09/2024, ad affidare in subappalto l'esecuzione della posa in opera rientrante nella Cat. OS24, nell'ambito della suddetta fornitura, per l'importo di Euro 5.000,00 (di cui Euro 500,00 per oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso) alla ditta FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL con sede legale in via San Bonifacio 2 – 31047 Ponte di Piave (TV), P. IVA e C. F. GBRFRN80M20Z129I;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nel suo complesso variazione alla spesa già impegnata con le determinazioni citate in narrativa;

4. di dare atto che i requisiti di ordine tecnico-finanziario posseduti dal subaffidatario soddisfano quelli richiesti dall'art. 28 dell'all. II.12 del D.Lgs. 36/2023, come da dichiarazioni conservate agli atti;

5. di dare atto che le imprese suindicate assolvono agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010, come risulta dalla dichiarazione conservata agli atti della Divisione Contratti e Appalti - Servizio Appalti;

6. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale in capo al sottoscritto;

7. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianfranco Presutti

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra:

- la ditta **METALCO S.R.L.** con sede a Castelminio di Resana (TV) in via della Fornace n. 44, partita Iva 04299810269, di seguito indicata come **subappaltante**, nella persona del legale rappresentante sig. Bertino Francesco;

- l'impresa individuale **FDA MONTAGGI DI GABAR FLORINEL** con sede a Ponte di Piave (TV) in via San Bonifacio n. 2, codice fiscale GBR FRN 80M20 Z129I, di seguito indicata come **subappaltatrice**, nella persona del legale rappresentante sig. Gabar Florinel;

PREMESSO

- che il Comune di Torino ha affidato alla ditta subappaltante la fornitura e posa in opera di arredo urbano ed elementi a verde nel Piazzale edificio ex FIP Corso Racconigi 49;

- che è intenzione della ditta subappaltante affidare all'impresa subappaltatrice i lavori di posa in opera di cui al precedente paragrafo;

- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie;

tutto ciò premesso e richiamando il progetto esecutivo dei lavori che si dà come letto e conosciuto dalle parti,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto - L'impresa subappaltante affida alla subappaltatrice l'installazione di elementi di arredo da eseguirsi secondo le istruzioni e gli elaborati forniti dalla ditta stessa subappaltante, nonché sulla base delle direttive impartite dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.

Art. 2 - Prezzi - Indicativamente il valore totale del presente contratto viene stabilito in € 5.000,00 (di cui € 4.500,00 per la manodopera ed € 500,00 per gli oneri della sicurezza).

Art. 3 - Oneri a carico della impresa subappaltante - Saranno a carico dell' impresa subappaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con il committente, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subappaltatrice - L'impresa subappaltatrice si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni di cui all'art. 1 e dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza.

Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subappaltatrice dovrà chiedere delucidazioni alla subappaltante e al direttore dei lavori e/o al responsabile del procedimento.

Sono altresì a esclusivo carico della ditta subappaltatrice:

- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subappalto - La ditta subappaltatrice non potrà cedere né subappaltare i lavori ad essa affidati con il presente contratto, nemmeno parzialmente.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro - La ditta subappaltatrice, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente l' esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste.

La ditta subappaltatrice dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto - I pagamenti dei lavori eseguiti avverranno nel seguente modo: rimessa diretta.

Art. 8 - Tempi di esecuzione – L’inizio dei lavori è stabilito dalle parti con data da definirsi sulla base delle disposizioni rilasciate dal Comune di Torino.

L’impresa subappaltatrice sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 - Collaudo dei lavori - Sino alla data del collaudo tecnico-amministrativo, da effettuarsi a cura del committente, la ditta subappaltatrice si impegna a intervenire tempestivamente, a propria cura e spese, in caso di deficienze o errori di esecuzione del contratto, eliminando ogni inconveniente che dovesse essere insorto.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari - A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 c. 9 della L. 136/2010, e dichiarano di dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante su un eventuale inadempimento della propria controparte.

Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell’art. 3 – comma 1 – della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è A03625E3B8

Appaltatore:

Istituto di Credito: BMP BANCO POPOLARE DI MILANO

Agenzia: VIA RIALTO, 16 – 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

IBAN: IT83W0503462430000000000469

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:

- BERTINO FRANCESCO nato a Castelfranco Veneto (TV) il 14/08/1988, c.f. BRT FNC 88M14 C111M

- FRANZOI STEFANO nato a Noale (VE) il 24/08/1973, c.f. FRN SFN 73M24 F904W

Subappaltatore:

Istituto di Credito: REVOLUT BANK VAB

Agenzia:

IBAN: LT17 3250 0093 0274 9261

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:

- GBAR FLORINEL NATO A BACAU (ROMANIA)
IL 20/08/1980, C.F. GBR FRN 80M20 Z129T

.....

.....

.....

.....

Art. 11 - Clausole finali - La efficacia del presente contratto è subordinata alla avvenuta autorizzazione del subappalto da parte del committente.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Resana, 18/10/2024

subappaltante

metalco SRL
Amministratore Delegato..
Francesco Bertino

subappaltatrice

